II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2020/231 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2020

che modifica il regolamento (UE) 2018/1977 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio ([1]) dispone l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020. Per ciascun contingente tariffario sono stati stabiliti volumi congrui onde garantire l'adeguato approvvigionamento all'industria di trasformazione dell'Unione per il periodo 2019-2020.

(2) Nell'ambito del contingente tariffario applicabile con il numero d'ordine 09.2750 figurante nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1977, soltanto i prodotti rientranti nel codice NC ex 0305 20 00 con codice TARIC 35 corrispondono alla designazione di «uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla fabbricazione di succedanei di caviale».

(3) Tuttavia, a norma del regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio ([2]), che ha preceduto il regolamento (UE) 2018/1977, il contingente tariffario in questione faceva riferimento al codice NC ex 1604 32 00 con codice TARIC 20, in quanto tali prodotti corrispondono alla descrizione di «uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla fabbricazione di succedanei di caviale».

(4) La discrepanza tra i due regolamenti per quanto riguarda i pertinenti codici NC, con riguardo allo stesso numero d'ordine, ha reso difficile per l'industria di trasformazione dell'Unione interpretare le pertinenti disposizioni e comprendere la differenza tra i due codici NC. La mancanza di chiarezza ha avuto un impatto negativo sull'industria di trasformazione dell'Unione.

(5) È opportuno modificare l'elenco di prodotti contemplati dal contingente tariffario con numero d'ordine 09.2750 in modo da includervi anche, per un periodo limitato di un anno, il codice NC ex 1604 32 00, con codice TARIC 20. Dovrebbe inoltre essere aggiunta una nota a piè di pagina che rinvii a tali codici NC e TARIC e al periodo dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1977.

(7) Nel primo anno i contingenti aperti dal regolamento (UE) 2018/1977 si applicano dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Poiché è necessario garantire la parità di trattamento tra gli operatori economici e tenendo conto del fatto che il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.2752 non è ancora esaurito, è opportuno applicare il presente regolamento con effetto retroattivo a decorrere dal 1º gennaio 2019, in modo da offrire agli operatori economici che utilizzano uova di pesce (prodotti finiti) l'opportunità di mantenere ininterrottamente, per un periodo limitato, il beneficio del dazio favorevole. È opportuno di conseguenza che il presente regolamento entri in vigore immediatamente,

([1]) Regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020 (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 2).

([2]) Regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018 (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 4).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La terza riga dell'allegato del regolamento (UE) 2018/1977 (numero d'ordine 09.2750) è modificata come segue:

1) il codice riportato nella colonna «Codice CN» è sostituito dai seguenti:

 «ex 0305 20 00

 ex 1604 32 00»;

2) il codice riportato nella colonna «Codice TARIC» è sostituito dai seguenti:

 «35

 20»;

3) nella colonna «descrizione», dopo le parole «succedanei di caviale» è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

 «Per il codice TARIC 1604 32 00 20 questo contingente tariffario si applica dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2020

Per il Consiglio
Il presidente
Z. MARIĆ